



# COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 DEL 19/07/2022

**OGGETTO: VARIANTE PARZIALE AL PRG - INTERVENTO DI RIMODULAZIONE E AMPLIAMENTO UNITÀ DI TRASFORMAZIONE URBANA ESTENSIVA N.3 PER REALIZZAZIONE CENTRO LOGISTICO, DEPOSITO E DISTRIBUZIONE, CON PIAZZALE MOVIMENTAZIONE MERCI E SOTTOSERVIZI, IN LOC. SELVA PIANA. APPROVAZIONE DEFINITIVA.**

L'Anno **duemilaventidue** il giorno **diciannove** del mese di **Luglio** alle ore **18:55**, presso l'**Aula Consiliare**, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta **Galiffi Giuliano - Sindaco**.

Dei Consiglieri comunali sono presenti n° **12** ed assenti, sebbene invitati, n° **1** come dal seguente prospetto:

N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.	N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.
1	GALIFFI GIULIANO	X		8	CAMAIONI GIORGIA	X	
2	DI MASSIMANTONIO PIERA	X		9	PUGLIA ANTONIO	X	
3	LATTANZI LUCA	X		10	CIANELLA MARIA CRISTINA	X	
4	CORDONE DONATELLA	X		11	BALDINI NADIA		X
5	BURRINI ANTONIO	X		12	LALLONE MONICA	X	
6	CESARINI MASSIMILIANO	X		13	IEZZI DYLAN	X	
7	ROSSI MIRKO	X					

Partecipa il **Segretario Generale Francesca De Camillis**, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE :

- l'Ente è dotato di P.R.G. con Variante Tecnica di Adeguamento approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 17/04/2005, esecutiva, pubblicata sul B.U.R.A. n. 29 del 01/06/2005;
- l'Ente è altresì dotato di "*Variante per l'insediamento, lo sviluppo e la razionalizzazione di attività produttive, infrastrutture, servizi ed attrezzature di interesse pubblico*", definitivamente approvata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26/01/2008, pubblicata sul B.U.R.A. n. 16 del 14/03/2008; la stessa prevede la redazione di un "*Progetto Direttore*" delle Opere di Urbanizzazione, nonché di un progetto di dettaglio degli "*Ambiti per la difesa e la tutela delle aree ed oggetti di interesse bio-ecologico*" e degli "*Ambiti di riordino urbano a pluridestinazione integrata*";
- le strategie delineate nel "Programma di Trasformazione" della sopracitata "*Variante*", strumento di indirizzo per avviare un insieme coordinato e coerente di interventi, concretizzano un ambito di previsione, a sua volta suddiviso in "*Unità di Trasformazione Urbana*" che, in base alle specificità e vocazioni delle aree al tal fine individuate, si distinguono in U.T.U. intensive ed estensive. Le prime riguardano le aree che il Piano Regolatore vigente perimetra come suoli edificabili, le seconde riguardano i suoli agricoli e le aree non edificabili;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 29/06/2008, è stato approvato lo schema di Convenzione tra Società/Ditta Proponente e Comune di Mosciano S.A., per l'attivazione delle schede progetto previste dalla "*Variante parziale al P.R.G. per l'adeguamento, lo sviluppo e la razionalizzazione di attività produttive, infrastrutture, servizi ed attrezzature di interesse pubblico*", schema successivamente modificato (da ultimo) con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 30/12/2010;
- in esecuzione agli atti citati, i progetti delle opere di urbanizzazione, da redigersi a carico dei privati proponenti per le singole Unità di Trasformazione Urbana, devono fare riferimento al "*Progetto Direttore*" delle opere di infrastrutturazione redatto dall'Ente;
- le previsioni della suddetta "*Variante*" trovano dunque applicazione tramite l'attivazione delle Unità di Trasformazione Urbana, disciplinate da "*schede progetto*", la cui attuazione potrà avvenire mediante intervento diretto, seguendo l'iter procedurale ordinario per i permessi di costruire, oppure, dove previsto, per mezzo di Piani attuativi di iniziativa privata;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 22/11/2008, esecutiva, è stato approvato il *Documento di Valutazione preliminare complessivo del Progetto Direttore*, in base al quale sono state individuate sia le aree e i comprensori in cui l'attuazione degli interventi di trasformazione è subordinata alla definizione del "*Progetto Direttore*" sia le aree escluse, dove gli interventi di trasformazione, come individuati dalla "*Variante per l'insediamento, lo sviluppo e la razionalizzazione di attività produttive, infrastrutture, servizi ed attrezzature di interesse pubblico*", possono trovare immediata attuazione;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 14/09/2010, esecutiva, è stato approvato il Progetto direttore del Comprensorio n. 1, di cui fa parte – tra l'altro - l'area ex U.T.U. n° 2 ed ex U.T.U. n. 3, entrambe oggetto del presente procedimento;
- le Norme Tecniche di Attuazione della "*Variante per l'insediamento, lo sviluppo e la razionalizzazione di attività produttive, infrastrutture, servizi ed attrezzature di interesse pubblico*", tra l'altro, prevedono che:
  - a) vi è facoltà da parte dei privati di avanzare proposte e di variare le configurazioni planimetriche riportate nella scheda progetto, che non alterino l'estensione delle superfici delle infrastrutture viarie e delle aree da destinare a verde, parcheggi o a servizi pubblici;
  - b) le modifiche di localizzazione e la distribuzione delle sottozone all'interno delle Unità di Trasformazione Urbana possono essere assentite solo nel caso di aree che non abbiano alcuna relazione con altre aree di diversi comparti, e ciò al fine di evitare disegni disomogenei e la dispersione di piccole e non fruibili aree a standards all'interno dell'Unità;

- c) le variazioni ammesse dovranno essere definite e richieste nei casi di attivazione diretta tramite la redazione di un progetto di dettaglio, da approvare in Consiglio Comunale, che non costituirà variante al piano;
  - d) per gli edifici regolarmente esistenti all'interno delle Unità di Trasformazione Urbana, in mancanza dell'attivazione della Scheda Progetto, sono consentiti gli interventi previsti e disciplinati dalle N.T.A. del P.R.G. vigente per le zone e sottozone di appartenenza degli edifici stessi;
- la Soc. "Proget S.r.l.", facendo seguito ad una precedente istanza dell'anno 2010 (*poi rimasta inattuata*), in data 06/11/2018 ha nuovamente manifestato la volontà di dare corso all'attuazione dell'U.T.U n. 3, giungendo a presentare in data 26/02/2019, prot. n. 4274, successivamente modificata in data 14/03/2019, giusta nota prot. 5.728, una richiesta di *rimodulazione* della configurazione planimetrica dell'U.T.U. n. 3;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 25.03.2019, l'Amministrazione ha approvato il progetto di dettaglio proposto dalla Soc. "Proget S.r.l.", comportante modifiche alle configurazioni planimetriche riportate nella "*Scheda Progetto*" dell'U.T.U. n. 3, facente parte della "*Variante per l'insediamento, lo sviluppo e la razionalizzazione di attività produttive, infrastrutture, servizi ed attrezzature di interesse pubblico*", approvata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26/01/2008, pubblicata sul B.U.R.A. n. 16 del 14/03/2008;

### **CONSIDERATO che:**

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 28 del 08.04.2019, è stata adottata la "*Variante tecnica di adeguamento e aggiornamento del Piano Regolatore Generale*" e che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 24.05.2021, ne sono state esaminate le osservazioni e formulate le controdeduzioni;
- con nota n° 20861 del 04.10.2021, la Merlino Progetti S.p.A., per conto della Soc. Di Carlo S.p.A. (già Proget srl), ha presentato una proposta di rimodulazione ed ampliamento relativa alla ex Unità di Trasformazione Urbana (UTU) Estensiva n° 3, per la realizzazione di un centro logistico di deposito e distribuzione;
- rispetto al Piano Regolatore vigente, come modificato dalla "*Variante per l'insediamento, lo sviluppo e la razionalizzazione di attività produttive, infrastrutture, servizi ed attrezzature di interesse pubblico*", definitivamente approvata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26/01/2008, pubblicata sul B.U.R.A. n. 16 del 14/03/2008, l'intervento va ad interessare l'intera U.T.U. n° 3 e una porzione della U.T.U. n° 2, entrambe ricadenti nel Comprensorio n° 1 del "*Progetto Direttore*" più volte citato;
- rispetto alla Variante tecnica adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 28 del 08.04.2019, e di prossima approvazione, l'intervento proposto va ad interessare sia l'ambito della scheda già individuata come UTU n° 3 dalla "*Variante per l'insediamento, lo sviluppo e la razionalizzazione di attività produttive, infrastrutture, servizi ed attrezzature di interesse pubblico*", sopra citata, ora indicato (dalle NTA adottate e dalla nuova previsione di Piano) come "*Piani e programmi già attuati - PA 11*", sia l'ambito (già parte della UTU n° 2) individuato come "*Area di trasformazione – Ambiti di Espansione ATE 08*";
- per la realizzazione dell'intervento proposto, sono state riconosciute le condizioni di cui all'art.10 della L.R. 18/83, in ordine alla necessità di approvare una variante puntuale al PRG Vigente, di competenza consiliare;
- la Giunta Comunale, con Deliberazione n° 113 del 12.11.2021, nel prendere atto della richiesta formulata, ha pertanto proposto al Consiglio l'adozione di specifica variante puntuale al PRG;

### **DATO ATTO che:**

- la richiesta avanzata dal privato è riconducibile alle previsioni di modiche disciplinate dalle Norme Tecniche di Attuazione (Modalità di Attuazione) della “*Variante per l’insediamento, lo sviluppo e la razionalizzazione di attività produttive, infrastrutture, servizi ed attrezzature di interesse pubblico*”, nonché alle previsioni delle N.T.A. di cui alla “*Variante tecnica di adeguamento e aggiornamento del Piano Regolatore Generale*”, adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 28 del 08.04.2019;
- risulta adeguata, a tale richiesta di rimodulazione, la scheda finanziaria presentata, anche in relazione ai diversi pesi di urbanizzazione all'interno della superficie complessiva delle aree a destinazione pubblica costituita da viabilità, parcheggi, ecc;
- l'articolato dello schema di convenzione da sottoscrivere risulta approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 08.04.2019; lo stesso articolato sarà da intendersi integrato, oltre che per effetto delle risultanze del presente procedimento, dalle variazioni intervenute, con la previsione ulteriore della sola monetizzazione dell’apporto al pubblico, di cui alla scheda finanziaria presentata, il versamento del cui importo è stato così definito: per il 50% entro 60 giorni dalla data di adozione della variante urbanistica (solo per il caso di specie), e per il rimanente 50% entro 90 giorni dalla definitiva approvazione e comunque prima dell’effettivo intervento edilizio di attuazione della previsione di Piano;
- in relazione all'art. n. 35 della Legge Regionale 12/04/1983, recante "*Norme sulla trasparenza amministrativa*", non risultano proprietà immobiliari, ricadenti nell'area produttiva interessata dalla richiesta di rimodulazione oggetto della presente adozione di variante, appartenenti ai singoli consiglieri comunali, al loro coniuge ed agli ascendenti e discendenti in linea diretta;
- è stato acquisito il parere del tecnico professionista redattore della “*Variante per l’insediamento, lo sviluppo e la razionalizzazione di attività produttive, infrastrutture, servizi ed attrezzature di interesse pubblico*”, nonché redattore della “*Variante tecnica di adeguamento e aggiornamento del Piano Regolatore Generale*”, circa la compatibilità della richiesta di rimodulazione e ampliamento formulata dagli interessati, nonché il parere del tecnico redattore della VAS della Variante tecnica al PRG in ordine alla necessità o meno di procedere con la verifica di assoggettabilità, stante l’avvenuta redazione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica allegati alla predetta “*Variante tecnica del Piano Regolatore Generale*”, e con essa in approvazione definitiva;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 52 del 19.11.2021 è stata pertanto adottata, in variante parziale al PRG, la “*Proposta di rimodulazione ed ampliamento relativa alla ex Unità di Trasformazione Urbana (UTU) Estensiva n° 3, per la realizzazione di un centro logistico di deposito e distribuzione*”, costituita dai seguenti elaborati:
  - 01 Tavola 1 – Inquadramento territoriale e catastale;
  - 02 Tavola 2 – Rilievo piano altimetrico;
  - 03 Tavola 3 – Confronto zonizzazione variante;
  - 04 Allegati cartografici;
  - 05 Relazione geologica;
  - 06 Parere di compatibilità;
  - 07 Tavola 7 – Relazione illustrativa;
  - 08 Scheda finanziaria;
  - 09 Tavola 9 – Scheda norma
  - 10 Parere VAS

- la variante adottata è stata idoneamente pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e sul BURAT Ordinario n° 2 del 12 gennaio 2022;
- a seguito della pubblicazione dell'avviso di adozione della predetta variante, non sono pervenute osservazioni;
- con nota n. 7950 del 12.04.2022, è stata indetta apposita Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai fini dell'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici coinvolti nel procedimento di approvazione definitiva della Variante parziale (puntuale) al PRG;
- tale nota è stata, nel contempo, inviata ai seguenti Enti (*mettendo contestualmente a disposizione l'intera documentazione tramite portale SUAP, ove il procedimento è stato attivato*):
  - i. Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio – Ambiente ([dpc@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc@pec.regione.abruzzo.it));
  - ii. Regione Abruzzo – Servizio Territoriale per l'agricoltura Abruzzo est ([dpc024@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc024@pec.regione.abruzzo.it));
  - iii. Regione Abruzzo – Servizio Governo del Territorio, BB.AA., Aree protette e Paesaggio ([dpc032@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc032@pec.regione.abruzzo.it));
  - iv. Regione Abruzzo - Servizio Genio Civile Teramo ([dpe014@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpe014@pec.regione.abruzzo.it));
  - v. Regione Abruzzo - Servizio Trasporto Pubblico ([dpe005@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpe005@pec.regione.abruzzo.it));
  - vi. Regione Abruzzo – Dipart. Sviluppo Economico/Turismo ([dph@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dph@pec.regione.abruzzo.it));
  - vii. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Abruzzo ([mbac-sabap-aq-te@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-aq-te@mailcert.beniculturali.it));
  - viii. Provincia di Teramo - Sett. Urb. e Pianificaz. Terr.le ([protocollo@pec.provincia.teramo.it](mailto:protocollo@pec.provincia.teramo.it));
  - ix. ASL Teramo – UOC SIESP ([siesp@pec.aslteramo.it](mailto:siesp@pec.aslteramo.it));
  - x. ARTA Abruzzo ([sede.centrale@pec.artaabruzzo.it](mailto:sede.centrale@pec.artaabruzzo.it));
  - xi. ANAS S.p.A. - Area Compartimentale Abruzzo ([anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it));
  - xii. Direzione Territoriale R.F.I. – Ancona ([rfi-dpr-dtp.an@pec.rfi.it](mailto:rfi-dpr-dtp.an@pec.rfi.it));
  - xiii. Ruzzo Reti S.p.A. ([protocollo@ruzzocert.it](mailto:protocollo@ruzzocert.it));
  - xiv. Consorzio Bonifica Nord Teramo ([protocollocbnord@postecert.it](mailto:protocollocbnord@postecert.it));
  - xv. TIM S.p.A. ([telecomitalia@pec.telecomitalia.it](mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it));
  - xvi. CENTRIA Reti Gas ([centria.pec@cert.centria.it](mailto:centria.pec@cert.centria.it));
  - xvii. E-DISTRIBUZIONE ([e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it](mailto:e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it));
  - xviii. CEIE POWER S.p.A. ([ceiepower@pec.it](mailto:ceiepower@pec.it));
- i pareri acquisiti dagli Enti in sede di CdS sono di seguito riportati:
  - **Regione Abruzzo, Servizio Territoriale per l'agricoltura Abruzzo est**: L'Ente, con nota n° 10248 del 12.05.2022, ha espresso parere FAVOREVOLE con le seguenti raccomandazioni: *“Va limitato, per quanto possibile, l'uso del suolo e data la presenza di olivi si ricorda che l'abbattimento o l'espianto degli stessi è consentito nei casi previsti dall'art 4 della L.R. 6/2008 ed è subordinato all'acquisizioni delle autorizzazioni rilasciate dallo scrivente Servizio STA Abruzzo Est Teramo;*.
  - **Regione Abruzzo, Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio**: l'Ente, con nota n° 8992 del 28.04.2022, ha disposto il coinvolgimento del Servizio solo in caso di proposta di Variante al PRP, non oggetto del presente procedimento; a tal proposito, in sede di chiusura della CdS, è stato precisato (Determinazione RG 502 del 29.06.2022) che:
    - a) l'intervento oggetto di variante risulta compatibile con le previsioni di PRP, già recepite nello strumento urbanistico comunale (*Ambito 5 Costa Teramana; zone a*

*trasformabilità condizionata CI, usi compatibili: Artt. 43, 57, 58 e 59; classi d'uso ammesse: punto 5 dell'art.5, titolo I delle NTC del PRP);*

- b) *in via ultronea, il Rapporto Ambientale relativo alla V.A.S., già attivata con l'adozione della Variante Tecnica al PRG in data 08.04.2019, tiene già conto del complesso degli effetti ambientali correlati all'atto programmatico generale (nel quale si svolge il procedimento di variante puntuale oggetto della Conferenza dei Servizi), avendo individuato e valutato i possibili effetti significativi sull'ambiente e sull'ambito territoriale di riferimento delle previsioni di Piano;*
- c) *le aree oggetto della specifica richiesta di parere sono state individuate nella variante al PRG vigente come "Aree di trasformazione – ambiti di espansione (ATE)" e "Ambiti sottoposti a piani e programmi attuati o in fase di attuazione (PA)", e il Rapporto Ambientale ha valutato (nella scelta delle alternative) gli aggiornamenti di tali ambiti ad attuazione indiretta, verificando tali valutazioni attraverso l'analisi di coerenza interna;*

*pertanto, la proposta di Variante puntuale in oggetto non risulta incompatibile con quanto valutato nel processo di VAS, in quanto la richiesta di rimodulazione proposta non altera le destinazioni d'uso previste, né modifica la percentuale di standard ipotizzati dalla Variante tecnica generale al PRG già adottata;*

– **Regione Abruzzo, Servizio Genio Civile di Teramo:** L'Ente, con nota prot. n° 9269 del 02.05.2022, ha espresso **parere FAVOREVOLE con prescrizioni:**

- a) *Visto che nello Studio idraulico – Rete acque meteoriche (Tav.08) si legge, tra l'altro:" Tali opere comportano una modifica locale della risposta idrologica del territorio che potrebbero determinare situazioni di criticità idraulica per il Torrente Rovano, il corso d'acqua individuato come ricettore degli scarichi della rete di fognatura acque meteoriche"; in fase esecutiva dovranno essere adottate tutte le misure atte a ricondurre l'indice di permeabilità a valori ottimali;*
- b) *Visto che nella Relazione tecnica illustrativa si legge, tra l'altro:"Le acque meteoriche della viabilità pubblica e del parcheggio pubblico per gli autoarticolati verranno raccolte con linee fognarie sotto strada con tubazioni in polietilene e relativi pozzetti con caditoie di collegamento/ispezione a ghisa sferoidale Classe E600. Tali linee sono appositamente dimensionate con diametro maggiore, per un futuro completamento della stessa viabilità. Le linee confluiranno, nel collettore generale e quindi convogliate e scaricate nel Torrente Rovano"; si evidenzia che il relativo coinvolgimento di pertinenza idraulica demaniale deve essere oggetto di specifica autorizzazione. La quale, ove assente, deve essere acquisita previa richiesta al competente Ufficio di questo Servizio del Genio Civile di Teramo;*
- c) *Devono essere rispettate le distanze minime inderogabili dal corso d'acqua di cui al R.D. n. 523/1904 - Testo Unico sulle Opere Idrauliche - art. 96 lett f) - Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;*
- d) *Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della L. 02.02.1974 n. 64, dell'O.P.C.M. n. 3274 del 20.03.2003, del D.lgs. n. 152 del 03.04.2006, dell'O.P.C.M. n. 3519 del 20.04.2006, del D.M. 17.01.2018 e relativa circolare esplicativa, del D. M. 11.03.1988 e della Circolare esplicativa 09.01.1996 n. 218/24/3, la quale prescrive indagini geologiche e geotecniche di dettaglio prima di ogni nuova edificazione, fermo restando quanto disposto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale D'Abruzzo 29.01.2008 n. 94/5 e 94/7, riguardante l'approvazione del Piano Stralcio Difesa Alluvioni e Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico "Fenomeni*

*Gravitativi e Processi Erosivi”, nel rispetto della L.R. n. 28 del 11.08.2011 e relativo Regolamento;*

- e) Deve essere rispettato il disposto di cui al D.M. 11/03/1988 per quanto attiene la scelta della tipologia di fondazioni da utilizzare anche in funzione dell’acclività del terreno, della tipologia di substrato accertato con le prove condotte in situ e delle accelerazioni sismiche corrispondenti, con particolare riferimento a fenomeni di liquefazione, nel rispetto del NTC del D.M. Infrastrutture 17.01.2018 e LR n. 28 dell’11.08.2011 per le aree in zona sismica, con opportune valutazioni tecnico-specialistiche relative alle interazioni terreno-fondazione.*
- f) Gli interventi dovranno essere attuati adottando gli opportuni accorgimenti tecnico-scientifici atti a prevenire fenomeni che possano pregiudicare la pubblica e privata incolumità nelle aree identificate nello studio di micro zonazione sismica quali instabili o potenzialmente instabili e/o suscettibili di amplificazione locale;*
- g) Ogni opera dovrà essere preceduta da una idonea campagna di indagini geognostiche (sondaggi a carotaggio, prove di laboratorio, prove penetrometriche, indagini geofisiche, etc.) che il geologo incaricato dovrà programmare, in numero, tipologia e profondità di investigazione, in funzione delle problematiche geologiche locali e dell’entità degli interventi progettuali, spiegandone le motivazioni e assumendosene le responsabilità.*

– **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di AQ e TE:** con nota n° 10207 del 12.05.2022, l’Ente ha chiesto integrazioni relativamente ai seguenti punti:

- 1) per quanto concerne la tutela paesaggistica, visto che nel vigente PRG la fascia a est del Fosso Formale Rossi è compresa in “Ambito di difesa e tutela di aree ed oggetti di interesse bioecologico” e nella cartografia di analisi del redigendo Piano Regionale Paesistico del 2004 è compresa in zona di “A1 di conservazione integrale” strettamente connessa al Torrente Rovano, si richiede di comunicare e/o attestare che l’area in questione non sia interessata dalla presenza di percorsi d’acqua e/o se quest’ultimi, eventualmente presenti, risultino iscritti “negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici ...” ai sensi di quanto disposto dall’art. 142 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.. Tali informazioni e chiarimenti risultano necessari all’espressione dell’eventuale parere di competenza ai sensi della Parte III del Codice per la presenza di aree sottoposte alla tutela paesaggistica.*
- 2) per quanto concerne la tutela archeologica, si rileva che nella relazione tecnica-illustrativa pervenuta in allegato viene specificato al paragrafo “Aspetti convenzionali” che “Il Proponente privato cederà gratuitamente al Comune, in fase di sottoscrizione della convenzione, i terreni su cui realizzare tutte le opere urbanizzazione. Le opere da realizzare a scapito degli oneri di urbanizzazione, tutte a carico del proponente saranno: viabilità pubblica, parcheggi pubblici e verde pubblico attrezzato con relative reti tecnologiche e sottoservizi tutti”. Appare pertanto opportuno ricordare che tali opere sono soggette, come indicato all’art. 1 comma, 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, alla disciplina del Codice degli Appalti e pertanto sarà necessario, in fase di redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, presentare allo scrivente Ufficio il Documento di Valutazione preventiva dell’Impatto Archeologico, redatto ai sensi dell’art. 25, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, ai fini dell’espressione del parere di competenza.*

Riguardo alle integrazioni richieste, con nota n° 14286 del 30.06.2022 è stato comunicato che:

- a) in merito al punto 1), si fa richiamo a quanto illustrato precedentemente in risposta alla **Regione Abruzzo, Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio**; si sottolinea altresì che il “Fosso Formale Rossi” risulta essere una via d’acqua privata,

non compresa negli Elenchi delle Acque Pubbliche della Provincia di Teramo, ex RD n° 1775 del 11.12.2933, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) e, per completezza, si rimarca che (come evincibile dagli elaborati progettuali di variante trasmessi), la fascia del Formale Rossi non viene interessata dall'intervento (intervento che lascia inalterate le destinazioni urbanistiche previste e garantisce ampiamente la fascia di rispetto dal Fosso – *vedi anche Parere di compatibilità espresso, in sede di CdS, dalla Provincia di Teramo in tema di vincolo paesaggistico*). Per mero tuziorismo, si evidenzia che l'esistenza del vincolo per categoria di cui all'art. 142, comma 1, lettera c) del Dlgs n° 42/2004 presuppone l'iscrizione negli elenchi e non viceversa. In ogni caso, l'Ente si riserva di operare ulteriori verifiche preliminarmente e durante l'attuazione delle fasi di cui al successivo punto b).

- b) In merito al punto 2), nel richiamare la nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici per l'Abruzzo – Chieti prot. n° 2105 del 17.03.2005 (ns prot. n° 4218 del 22.03.2005) di acquisizione del N.O. prodromico all'approvazione del PRG, nel quale si dava atto della *corretta perimetrazione delle aree archeologiche presenti nel territorio di Mosciano* (aree ad oggi non modificate, recepite nella attuale revisione della pianificazione generale e non interessate dalla variante puntuale) e della *relativa apposizione di norme a tutela*, si precisa e si conferma che, in fase di predisposizione della progettazione delle opere di urbanizzazione, fase da articolarsi successivamente al perfezionamento della presente variante puntuale, sarà formulata la prescrizione in ordine alla presentazione del Documento di Valutazione ex art. 25, comma 1, del Dlgs n° 50/2016.

- **Provincia di Teramo: parere di COMPATIBILITA'**, reso con Determinazione Dirigenziale n° 675 del 16.05.2022, trasmesso con nota prot. n. 11341 del 16.05.2022 e pervenuto al protocollo di questo Comune in data 17.05.2022 al n. 10522. Evidenziato, da parte della SUP, che: *“La variante al P.R.G., chiesta unicamente per la modifica normativa dell'altezza massima dell'edificio (da m. 10,50 a m. 15,00, legata alla particolare destinazione richiesta dal progetto), è da ritenersi compatibile con le indicazioni normative del P.T.C.P. Relativamente alla nuova sistemazione delle aree edificabili e delle aree di cessione, acclarato che lo schema viario non viene modificato, si ritengono anch'esse siano in linea con le indicazioni normative e insediative dettate dal P.T.C.P. nella parte in cui dispone che il territorio deve essere utilizzato secondo criteri di adeguatezza, ricercando la razionalizzazione delle reti infrastrutturali. Si ritiene non dover ricorrere all'attivazione della Conferenza di Pianificazione in quanto, a norma del comma 10 dell'art. 7 della “Disciplina della Conferenza di Pianificazione”, la localizzazione di tale servizio è vigente perché già approvata con Delibera di C.C. n° 18 del 25/03/2019 (pur se con configurazioni degli spazi, degli edifici e dimensioni diverse) e, quindi, va fatta salva.”*,

si riportano le indicazioni formulate in sede di rilascio del parere:

- a) *sull'area di rispetto del Formale Rossi, che il P.T.C.P. classifica “aree ed oggetti di interesse biologico - aree ripariali e zone umide” (art. 5 comma 7), non sono consentiti usi ed interventi di tipo insediativo ed infrastrutturale nè trasformazioni dello stato di fatto dei luoghi ma unicamente interventi di risanamento e restauro ambientale, di difesa idrogeologica, di salvaguardia e corretto uso delle risorse e dei valori biologici, ambientali e paesaggistici.*
- b) *per le aree indicate con la destinazione “verde pubblico”, andrebbe vietata qualsivoglia futura trasformazione che ne modifichi le caratteristiche di spazio aperto e non edificato. Inoltre, queste aree andrebbero progettate in modo da costituire spazi ad alto drenaggio di acque piovane attraverso la realizzazione di giardini della pioggia o bacini/fossati inondabili.*
- c) *viste le ampie superfici impermeabilizzate che il progetto determina (edificio, piazzali, viabilità) e in considerazione del fatto che tutte le acque raccolte dal sistema fognario*

- di progetto saranno convogliate nel Fosso Rovano, si ritiene utile la realizzazione di un sistema di raccolta e di riutilizzo, anche parziale, delle acque piovane per l'irrigazione delle aree a verde pubblico.*
- d) *la realizzazione delle aree di sosta e di manovra per automobili dovrà avvenire utilizzando materiali permeabili così da diminuire la pressione sul Fosso Rovano;*
- e) *alla luce di quanto riportato nel paragrafo “Caratteristiche dell’impatto potenziale” contenuto nella “Relazione paesaggistica” depositata, secondo cui “Le emissioni più significative sono invece dovute alle emissioni acustiche e all’immissione in atmosfera di polveri inquinanti dovute al traffico veicolare indotto”, si ritiene dover sollecitare il Comune di Mosciano Sant’Angelo alla verifica attenta della piantumazione delle aree verdi con essenze capaci di assorbire le polveri inquinanti generate dal nuovo traffico e capaci anche di mitigare le emissioni acustiche anche eccedendo dalla quantità prevista dalla normativa del P.R.G.*
- **ASL Teramo, SIESP: parere FAVOREVOLE**, trasmesso con propria nota prot. n. 49139 del 29.04.2022 e pervenuto al protocollo di questo Comune in data 02.05.2022 al n. 9161;
- **ARTA Abruzzo**: richiesta documentazione (*formulata al di fuori dei termini di cui all’art. 14-bis, comma 2, lettera b della Legge n° 241/90 e s.m.i.*) con nota n° 23901 del 19.05.2022, con risposta inviata tramite nota n° 11804 del 31.05.2022 e successivo riscontro ARTA di cui alla nota n° 27602 del 09.06.2022, a confutazione della quale, con nota n° 14405 del 30.06.2022, si è rappresentato quanto di seguito riportato:
- a) *(...), il Rapporto Ambientale relativo alla V.A.S., già attivata con l’adozione della Variante Tecnica (generale) al PRG in data 08.04.2019, tiene già conto del complesso degli effetti ambientali correlati all’atto programmatico generale (nel quale si svolge il procedimento oggetto della C.d.S.), avendo individuato e valutato i possibili effetti significativi sull’ambiente e sull’ambito territoriale di riferimento delle previsioni di Piano;*
- b) *le aree oggetto della specifica richiesta di parere sono state individuate nella variante al PRG vigente come “Aree di trasformazione – ambiti di espansione (ATE)” e “Ambiti sottoposti a piani e programmi attuati o in fase di attuazione (PA)”, e il Rapporto Ambientale ha valutato (nella scelta delle alternative) gli aggiornamenti di tali ambiti ad attuazione indiretta, verificando tali valutazioni attraverso l’analisi di coerenza interna: pertanto, la proposta di Variante in oggetto non risulta incompatibile con quanto valutato nel processo di VAS, in quanto la richiesta di rimodulazione proposta non altera le destinazioni d’uso previste, né modifica la percentuale di standard ipotizzati dalla variante adottata al PRG;*
- c) *il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica sono stati già trasmessi all’ARTA, in ultimo con nota n° 26383 del 17.12.2021 in esito al procedimento di approvazione definitiva della Variante Tecnica al PRG vigente, rispetto alla quale non viene operata alcuna modifica circa le valutazioni, le analisi, le considerazioni espresse nel processo di VAS, come evidente dalla documentazione trasmessa a supporto della Conferenza dei Servizi stessa;*
- d) *in esito alla precedente Conferenza dei Servizi, indetta con nota n° 13693 del 01.07.2021 per l’approvazione definitiva della Variante Tecnica (generale), a fronte della (ri)trasmissione del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, già allegati alla Deliberazione di CC n° 28 del 08.04.2019 di adozione, con contestuale richiesta (nota n° 26383 del 17.12.2021) di formulazione di osservazioni, obiezioni e suggerimenti utili alla espressione del parere motivato ex art. 15 del Dlgs n° 152/2006, l’ARTA non ha comunicato alcuna determinazione relativa alla decisione*

*oggetto della conferenza, per cui tale circostanza, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., ha comportato l'**ASSENSO SENZA CONDIZIONI**.*

- **ANAS S.p.A., Area Compartimentale Abruzzo:** con nota ns prot. n° 9989 del 10.05.2022 l'Ente ha comunicato che il tratto di strada interessato non è in gestione alla Struttura Territoriale Abruzzo e Molise; in risposta alla comunicazione SUAP, la stessa Struttura ha comunicato che il tratto interessato ai lavori è di competenza della Provincia di Teramo.  
Nell'atto conclusivo della C.d.S., è stato però *precisato* che l'interessamento, in sede di CdS, di ANAS, si è reso necessario in forza del previsto e prevedibile aumento del traffico locale derivante dalla realizzazione del polo logistico, incremento che verosimilmente si potrebbe ripercuotere anche nella zona del Casello Autostradale dell'A14 (*tra gli elaborati di Variante, infatti, era stato richiesto al proponente di predisporre la Valutazione previsionale del traffico veicolare indotto*);
- **Ruzzo Reti S.p.A.:** la Società, con nota n° 8773 del 26.04.2022, ha espresso una determinazione *priva* dei requisiti indicati (art. 14-bis, comma 3, Legge n° 241/90), relativamente all'oggetto della Conferenza, posizione che **equivale ad ASSENSO SENZA CONDIZIONI** (art. 14-bis, comma 4, Legge n° 241/90), come meglio **precisato nell'atto conclusivo della Conferenza dei Servizi;**
- **Consorzio Bonifica Nord Teramo:** L'Ente, con nota prot. n° 8903 del 27.04.2022, ha espresso **parere FAVOREVOLE condizionato**, al fine di superare le interferenze rilevate con gli esistenti impianti irrigui, formulando le seguenti prescrizioni:
  - a) *Lo spostamento della condotta e dei comizi dovrà avvenire nel rispetto del progetto di cui in allegato e nel rispetto di tutta la normativa vigente;*
  - b) *Dovranno essere predisposti elaborati progettuali riportanti sullo stato dei luoghi delle condotte e lo stato di progetto di spostamento. Gli stessi dovranno essere concordati e validati da questo Ente;*
  - c) *I costi dello spostamento sono a totale cura e spese della ditta richiedente lo spostamento;*
  - d) *Nell'esecuzione dei lavori si dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare danneggiamenti e/o rotture delle tubazioni in esercizio; eventuali interventi che si renderanno necessari per il ripristino del corretto funzionamento delle condotte saranno posti a carico della società esecutrice;*
  - e) *Il nulla osta viene rilasciato a totale rischio e pericolo della Ditta richiedente lo spostamento e il Consorzio non sarà mai né verso di essa né verso terzi, in alcun modo responsabile, per qualunque fatto o danno derivabile a chiunque in dipendenza o per effetto totale o parziale dell'opera realizzata. A tale scopo la ditta richiedente lo spostamento si impegna a tenere sempre e completamente sollevato il Consorzio da ogni onere al riguardo, compresi i danni verso terzi.*
  - f) *Con il presente nulla osta la società richiedente lo spostamento si assume la completa responsabilità per danni subenti patrimoniali e non patrimoniali derivanti da eventuali rotture delle condotte consortili durante l'esecuzione dei lavori in oggetto;*
  - g) *A garanzia provvisoria degli obblighi assunti nei confronti del Consorzio, la società richiedente lo spostamento dovrà prestare, prima dell'inizio dei lavori, a mezzo di polizza fideiussoria, una cauzione di € 6.000,00 (euro seimila/00), che sarà restituita solo dopo avvenuto riscontro in contraddittorio del ripristino dello stato dei luoghi, nonché dopo l'accertamento della funzionalità, efficienza e integrità delle condotte interessate;*
  - h) *Eventuali lavori suppletivi e/o di variante dovranno essere oggetto di nuovo nulla osta e/o autorizzazione;*

i) *Il presente nulla osta viene rilasciato ai soli fini richiesti e non sostituisce permessi, autorizzazioni, concessioni riservate ad altri Enti pubblici e/o Autorità pubblica, il cui rilascio è rimesso esclusivamente all'iniziativa del richiedente.*

- **CEIE POWER S.p.A.:** L'Ente, con nota prot. n° 9440 del 04.05.2022, ha espresso il proprio **ASSENSO con prescrizioni:** *“... oltre al rispetto di tutta la normativa di settore, si prescrive l'impiego di apparecchi di illuminazione LED (...) dotati di un sistema di telegestione punto-punto di tipo aperto in grado di interfacciarsi con la piattaforma (...) installata sul territorio del Comune di Mosciano. Tale sistema deve permettere di veicolare informazioni digitali di vario tipo oltre alla regolazione del flusso luminoso degli apparecchi di illuminazione.”*

**Rilevato**, altresì, che:

- gli altri Enti coinvolti non hanno comunicato, nei termini assegnati, alcuna determinazione relativa alla decisione oggetto della Conferenza dei Servizi, per cui tale circostanza, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., equivale ad **assenso senza condizioni**;
- con Determinazione RG 502 del 29.06.2022 è stata disposta la **conclusione positiva** della conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14-quater, commi 1, 3 e 4, della L. 241/90 e s.m.i., atto notificato a tutti gli Enti coinvolti con nota n° 14406 del 30.06.2022;

**CIÒ DEBITAMENTE PREMESSO,**

**Dato atto che:**

- il procedimento relativo alla pianificazione comunale è disciplinato dal Capo II, artt. 9 e ss., della L.R. 12.04.83 n. 18, come modificata ed integrata dalla L.R. 27.04.95 n. 70, ed art. n. 43 della L.R. 3 marzo 1999, n. 11, in particolare per l'approvazione degli stessi;
- come precedentemente ricordato, in relazione all'art. n. 35 della Legge Regionale 12/04/1983, recante "Norme sulla trasparenza amministrativa", non vi sono proprietà immobiliari, ricadenti nell'area produttiva interessata dalla richiesta di rimodulazione oggetto della presente adozione di variante, appartenenti ai singoli consiglieri comunali, al loro coniuge ed agli ascendenti e discendenti in linea diretta e, pertanto, si rileva la piena compatibilità dei Consiglieri Comunali di procedere legittimamente con l'assunzione della presente deliberazione di approvazione definitiva della Variante puntuale al PRG avente ad oggetto *“Intervento di rimodulazione e ampliamento Unità Di Trasformazione Urbana Estensiva N.3 per realizzazione Centro Logistico, deposito e distribuzione, con piazzale movimentazione merci e sottoservizi, in loc. Selva Piana”*;
- la proposta di richiesta di intervento non risulta incompatibile con quanto valutato nel processo di Valutazione Ambientale Strategica e che, in esito alla fase di pubblicazione del Rapporto Ambientale relativo a tale procedura (*il quale ha valutato, nella scelta delle alternative, gli aggiornamenti di tali ambiti ad attuazione indiretta e tali valutazioni sono state verificate, attraverso l'analisi di coerenza interna, con una corrispondenza tra gli obiettivi di piano e le azioni proposte*), è stata chiusa positivamente la fase di consultazione della VAS relativa alla Variante tecnica per l'adeguamento e aggiornamento del Piano Regolatore Generale del Comune di Mosciano Sant'Angelo (*nell'ambito della quale si svolge il procedimento di variante puntuale di che trattasi*);

**Ritenuto** di poter procedere, alla luce di quanto sopra, all'approvazione della Variante puntuale al

PRG relativa alla rimodulazione e ampliamento dell'U.T.U. n° 3, facendo proprie – nel contempo - le indicazioni e le considerazioni di cui ai sopra richiamati atti, a valere quali prescrizioni operative per la successiva fase realizzativa a cura del proponente, da intendersi integralmente trasfuse nello schema di convenzione da sottoscrivere in esito al perfezionamento del presente atto;

**Visti** i pareri tecnici espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dai Responsabili dei Servizi interessati;

**Vista** la Legge Regionale 12.04.1983, n. 18, testo vigente;

**Vista** la L.R. n. 11 del 03.03.1999, art. n. 43;

**Vista** la L.R. 14.03.2000 n. 26, art. n. 1;

**Visto** il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 testo vigente;

**Visto** il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 testo vigente;

**Vista** la “*Variante per l'insediamento, lo sviluppo e la razionalizzazione di attività produttive, infrastrutture, servizi ed attrezzature di interesse pubblico*” definitivamente approvata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26/01/2008, pubblicata sul B.U.R.A. n. 16 del 14/03/2008;

**Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 25.03.2019;

**Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 28 del 08.04.2019, con la quale è stata adottata la “*Variante tecnica di adeguamento e aggiornamento del Piano Regolatore Generale*”, nonché la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 20 del 24.05.2021, di esame delle osservazioni e formulazione delle controdeduzioni alla “*Variante tecnica*” predetta;

Con voti \_\_\_\_\_, espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

- 1) Di approvare la premessa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;
- 2) Di approvare definitivamente, ai sensi della Legge Regionale n. 18/83, testo vigente ed art. 43 delle Legge Regione 03/03/1999, n. 11 e s.m.i., la *Variante puntuale al PRG relativa alla rimodulazione ed ampliamento della ex Unità di Trasformazione Urbana (UTU) Estensiva n° 3, per la realizzazione di un centro logistico di deposito e distribuzione*, adottata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 19.11.2021, costituita dai seguenti elaborati:

01 Tavola 1 – Inquadramento territoriale e catastale;

02 Tavola 2 – Rilievo piano altimetrico;

03 Tavola 3 – Confronto zonizzazione variante;

04 Allegati cartografici;

05 Relazione geologica;

06 Parere di compatibilità;

07 Tavola 7 – Relazione illustrativa;

08 Scheda finanziaria;

09 Tavola 9 – Scheda norma;

10 Parere VAS;

- 3) Di recepire e fare proprie le considerazioni, le osservazioni e i pareri acquisiti dagli Enti in sede di Conferenza dei Servizi, a valere quali prescrizioni operative per la successiva fase realizzativa

a cura del proponente, da intendersi integralmente trasfuse nello schema di convenzione da sottoscrivere in esito al perfezionamento del presente atto;

- 4) Di recepire e fare proprie, in particolare, le indicazioni, le osservazioni e le raccomandazioni formulate in sede di rilascio del parere di compatibilità dalla Provincia di Teramo, in forza della Determinazione Dirigenziale n° 675 del 16.05.2022, da intendersi (al pari delle altre) a carattere cogente per il proponente;
- 5) Di dare mandato al Responsabile del Servizio competente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
- 6) Di dare atto che il rimanente importo da corrispondere da parte del proponente, quale "*apporto al pubblico*", di cui alla "Scheda finanziaria" allegata, pari al residuo 50% della somma totale lorda di € **680.796,46**, dovrà essere versato entro 90 giorni dalla presente approvazione e, in ogni caso, prima dell'effettivo intervento edilizio di attuazione;
- 7) Di dare atto, altresì, che l'articolato dello schema di convenzione da sottoscrivere, già approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 08.04.2019, sarà da intendersi integrato e automaticamente modificato per effetto delle risultanze del presente atto deliberativo;
- 8) Di ritenere, infine, applicabile quanto previsto nel Capitolo 11 del Rapporto Ambientale della VAS relativa alla Variante tecnica per l'adeguamento e aggiornamento del Piano Regolatore Generale del Comune di Mosciano Sant'Angelo (*nell'ambito della quale si svolge il procedimento di variante puntuale di che trattasi*), in merito all'utilizzazione degli indicatori di monitoraggio per la individuazione e la verifica di eventuali situazioni problematiche (dal punto di vista ambientale) connesse alla fase realizzativa, in modo tale da poter intervenire di conseguenza con gli strumenti più appropriati, nel rispetto del principio di legalità.

Inoltre,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza del provvedimento;

Con voti \_\_\_\_\_, espressi \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_.);

### **DELIBERA**

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. n. 134 – 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

---

**PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267**

**Area Tecnica - Urbanistica**

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime **Parere Favorevole**.

Note:

Confermando il parere espresso in sede di adozione e con le prescrizioni tutte rinvenibili nei pareri espressi in Conferenza dei Servizi, da intendersi cogenti per il proponente; i pareri, i contributi e le osservazioni degli Enti, inoltre, in quanto cogenti, dovranno essere trasfusi nello schema di convenzione da sottoscrivere prima dell'avvio della fase realizzativa.

Li, 13/07/2022

**Il Responsabile del Settore**  
(Dott. Lodovico Emilio Serranò)

---

**SETTORE (GESTIONE CONTABILE)-UFFICIO RAGIONERIA**

In ordine alla regolarità contabile, si esprime **Parere Favorevole**

Note:

---

Li, 13/07/2022

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari**  
(Daniele Gaudini)

**Ad inizio seduta** il **Sindaco**, propone che lo sbobinamento degli interventi avvenga successivamente alla pubblicazione dell'atto.

Il Consiglio Comunale dà il proprio assenso.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** la proposta di delibera che precede;

**Acquisiti** sulla stessa i pareri di cui all'art. 49 del Tuel;

**Udita** la relazione dell'Assessore **Luca Lattanzi**, il quale illustra il contenuto della proposta, e che una volta trascritta, resterà depositata agli atti unitamente all'originale della delibera;

**Uditi** i vari interventi che, una volta trascritti resteranno anch'essi depositati agli atti unitamente all'originale della delibera;

**Ritenuto** di dover provvedere alla approvazione della proposta di delibera che precede;

Astenuti n. **3** (Cianella, Lallone, Iezzi);

**Con voti** favorevoli n. **9** (Galiffi, Di Massimantonio, Lattanzi, Cordone, Burrini, Cesarini, Rossi, Camaioni, Puglia) espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

- di approvare come in effetti approva, la proposta di delibera che precede;

**Inoltre,**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza del provvedimento;

Astenuti n. **3** (Cianella, Lallone, Iezzi);

**Con voti** favorevoli n. **9** (Galiffi, Di Massimantonio, Lattanzi, Cordone, Burrini, Cesarini, Rossi, Camaioni, Puglia) espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

-di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134-4° comma del Tuel;

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**Il Sindaco**  
(Galiffi Giuliano)

**Il Segretario Generale**  
(Francesca De Camillis)

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa all' albo on - line il 27/07/2022 per essere pubblicata per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00).

Dalla Residenza Comunale, li 27/07/2022

**L'istruttore Amministrativo**  
Valeria Amatucci

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- o E' divenuta esecutiva il giorno 19/07/2022, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- o E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs.n. 267/00, per quindici giorni consecutivi dal 27/07/2022 al \_\_\_\_\_.

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

**L'istruttore Amministrativo**  
Valeria Amatucci

---